



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio VI - ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0023052-03/12/2013-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Invio via P.E.C.

Agli assessorati alla sanità delle Regioni e della
Provincia autonoma di Trento

All'assessorato all'agricoltura della Provincia
autonoma di Bolzano

Al Comando Carabinieri - NAS
SEDE

Oggetto: Allevamento galline ovaiole - procedure operative per la vigilanza sull'attuazione della muta effettuata in conformità alle norme vigenti in materia di benessere animale in allevamento (d.lgs. 267/03 - d.lgs 146/01).

Si fa riferimento e seguito alle raccomandazioni del Food Veterinary Office (FVO), che ha più volte sottolineato l'impossibilità di ricorrere alla muta indotta, in allevamenti di galline ovaiole, tramite l'uso di tecniche che non soddisfano i requisiti previsti dalla Direttiva 1999/74/CE (recepita dal d.lgs. 267/2003) e dalla Direttiva 98/58/CE (recepita dal d.lgs. 146/2001). Il FVO infatti ha formulato una specifica raccomandazione con la quale invita l'Autorità Centrale Competente ad adottare azioni volte a monitorare e proibire la pratica della muta forzata. Pertanto, anche al fine di ottenere il superamento di tale raccomandazione, si forniscono le seguenti indicazioni realizzate di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale c/o l'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

La muta è un evento naturale e stagionale nel corso del quale i volatili riducono drasticamente l'assunzione di alimento, cessano la produzione di uova e sostituiscono le proprie piume. Questo periodo di riposo produttivo è seguito poi da una ripresa dell'ovodeposizione ad un tasso più elevato e con uova di qualità superiore rispetto al periodo precedente la muta.

La muta può anche essere indotta attraverso il ricorso a tecniche che simulano gli eventi naturali e che avviano quindi tale processo. L'induzione della muta, prolunga la vita produttiva della gallina riducendo il numero di rimonte necessarie per produrre la stessa quantità di uova con dei vantaggi dal punto di vista economico e dell'impatto ambientale.

Negli allevamenti intensivi però, accanto a questi vantaggi, ci sono degli aspetti negativi dovuti al fatto che, tradizionalmente, al fine dell'avvio della muta, vengono utilizzate pratiche non consentite dalla normativa cogente come la sospensione della somministrazione dell'alimento associata o meno alla riduzione del fotoperiodo.

Considerato che attualmente esistono e sono stati implementati nuovi approcci che permettono l'avvio del processo di muta senza prevedere la sospensione dell'alimentazione (mangime/acqua) e/o altri interventi che non siano conformi alle disposizioni di legge (vedi programmi di luce inadeguati), si provvede a fornire, di seguito, i criteri necessari per controllare il rispetto delle disposizioni normative sulla muta e la relativa check-list da utilizzare nei controlli.

Innanzitutto, al fine di distinguere procedure di muta non conformi da quelle conformi, vengono adottate le seguenti definizioni:

Muta forzata: muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (mangime/acqua) e/o mancata applicazione dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Tale pratica è vietata.

Muta non forzata: riposo produttivo indotto senza ricorrere alla sospensione totale della somministrazione di alimento (mangime/acqua) e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale

Riguardo quest'ultimo tipo di muta, al fine di rispettare le prescrizioni normative, gli allevatori devono garantire che:

1. agli animali sia fornita un'alimentazione adatta e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute ed a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.
2. l'acqua sia sempre a disposizione.
3. il periodo di luce non sia ridotto a meno di 8 ore.
4. durante il periodo di muta la riduzione del peso corporeo non deve superare il 30% del peso rilevato a inizio muta (peso medio da rilevare su 25 capi per capannone).
5. la mortalità totale durante il periodo di muta non dovrebbe superare in maniera significativa le normali variazioni di mortalità nel gruppo. Indici di mortalità superiori al 5% dovranno essere giustificati dal veterinario aziendale.
6. l'alimento sia somministrato in modo da non causare sofferenze e/o lesioni.

L'allevatore che intende attuare la muta non forzata dovrà darne comunicazione ai Servizi veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente, specificando nella stessa la data di inizio programmata per l'induzione del riposo produttivo, il numero, l'età e il peso medio degli animali presenti in azienda, nonché il programma dei cicli luce/buio ed alimentare (esplicitando l'orario di somministrazione dell'alimento) previsti per l'avvio della muta.

Questo consentirà ai Servizi veterinari una tempestiva azione di controllo e verifica delle disposizioni normative proprio durante il periodo di maggiore “stress”, prevenendo quindi anche eventuali maltrattamenti.

In ogni caso, gli indicatori suggeriti ai Servizi veterinari per consentire di rilevare il sospetto di ricorso ad un processo di muta, indipendentemente dal tipo di induzione, sono i seguenti :

- Età alla macellazione
- Dati di mortalità
- Curva di produzione delle uova
- Consumo di mangime ed acqua

In aggiunta a quanto indicato, è necessario verificare la durata del ciclo produttivo (fase di ovodeposizione) che in assenza di muta ha una durata variabile tra le 60 e le 75 settimane (tenendo però in considerazione che alcuni ceppi di galline ovaiole vengono selezionati per cicli di deposizione sempre più lunghi)

Pare opportuno evidenziare la necessità che le Regioni e Province Autonome, durante l'esecuzione degli audit interni, verifichino anche l'efficacia dei controlli messi in atto dai Servizi Veterinari delle ASL per l'attuazione della muta non forzata negli allevamenti di galline ovaiole.

Si ribadisce, inoltre, che il ricorso a pratiche di induzione della muta forzata, come definita nella presente nota, deve essere in ogni caso scoraggiato e sanzionato con l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2003, dall'art. 7 del D. Lgs. 146/2001 e di sanzioni penali nei casi in cui sono prefigurabili le fattispecie di reato di maltrattamento di cui all'art. 544-ter ed all'art. 727 del codice penale.

Infine, per facilitare le attività di verifica delle pratiche di muta non forzata, si allega alla presente una check-list utilizzabile dai Servizi veterinari competenti per la vigilanza sull'attuazione delle norme in materia di benessere animale in allevamento.

Si invitano codeste Regioni e Province autonome, di dare massima diffusione della presente ai propri servizi veterinari e, restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si inviano

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Gaetana Ferri*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Check-list per il controllo della muta non forzata negli allevamenti avicoli di galline ovaiole
DLgs. 267/03 DLgs. 146/01;

Data : Veterinario ASL.....

Proprietario/Detentore:.....

Sede allevamento: Comune..... Via..... n.

Specie avicole allevate:.....

Numero capi presenti nel capannone:

<i>Tipologia verifiche</i>	<i>Conforme</i>	<i>Non conforme</i>	<i>Note e/o Osservazioni</i>
Sono presenti documenti attestanti la comunicazione al servizio veterinario di inizio muta non forzata, che specifica: numero, età, peso medio degli animali, programma luminoso ed alimentare adottati.			
Il programma di luce prevede almeno 8h luce/di			Verifica orologi e timer
Viene somministrato mangime nelle 24 ore			Verificare la presenza di mangime in mangiatoia negli orari indicati dal programma di muta previsto e comunicato dall'allevatore
Viene somministrata acqua a volontà			Verificarne la presenza negli abbeveratoi
La mortalità tra inizio e fine muta non forzata non supera il 5%			Verificare tramite i registri presenti in allevamento
Se il sopralluogo ufficiale avviene alla fine del periodo di muta non forzata, verificare che il peso non sia diminuito oltre il 30% di quello iniziale			Pesare almeno 25 soggetti da gabbie od aree diverse del capannone